

*“Progetto di legge Riforma della Consulta dei cittadini
sammarinesi residenti all'estero”*

Art.1

Al fine di assicurare il collegamento tra le Istituzioni dello Stato ed i cittadini all'estero è istituita la Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero, organo di diritto pubblico, d'ora innanzi denominata Consulta.

Art.2

Funzioni principali della Consulta, organo di collegamento fra le Istituzioni dello Stato ed i cittadini residenti all'estero, sono:

- tutelare i diritti dei cittadini residenti all'estero;
- esaminare i problemi delle Comunità e promuoverne le relative attività;
- formulare, di propria iniziativa o su richiesta del Governo o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative, amministrative ed elettorali dello Stato e di accordi internazionali concernenti i cittadini residenti all'estero;
- partecipare alle riunioni a mezzo dei suoi rappresentanti sugli argomenti di propria competenza ed interesse ed essere preventivamente consultata sulle iniziative legislative riguardanti i cittadini residenti all'estero.

Art. 3

Ai fini della presente legge, si intendono per “Comunità” le Associazioni dei sammarinesi residenti all'estero disciplinate dalla legge 30 novembre 1979 n.76 e successive modifiche.

Art. 4

La Consulta è udita dal Governo in materia di:

- linee generali riguardanti gli stanziamenti in favore delle Comunità;
- linee di riforma dei servizi consolari;
- proposte concernenti l'esercizio dei diritti dei cittadini residenti all'estero, con particolare riguardo al voto e alla cittadinanza:

Art. 5

Organi della Consulta sono:

- l'Assemblea, che esprime la rappresentanza delle Comunità sammarinesi all'estero;
- il Presidente dell'Assemblea, eletto annualmente a maggioranza semplice dell'Assemblea stessa, con compiti di coordinamento e di rappresentanza presso le sedi istituzionali od altro, che attuerà le decisioni espresse dalla risoluzione della Consulta;
- il Segretario di Stato per gli Affari Esteri in qualità di Presidente Onorario;
- il Consiglio della Consulta, composto da quattro Consiglieri rappresentanti delle seguenti aree geografiche: America settentrionale, America meridionale, Italia, altri Paesi europei. A tal fine le singole aree, d'ora innanzi chiamate “Anelli”, provvedono ad eleggere annualmente il proprio rappresentante.

I Consiglieri hanno il compito di organizzare e coordinare l'attività del proprio anello, di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di necessità.

Art. 6

Della Consulta fanno parte:

- Il Presidente della Consulta;
- Il Presidente Onorario;
- un funzionario del Dipartimento Affari Esteri a titolo consultivo ed esecutivo;
- i Presidenti delle Comunità giuridicamente riconosciute;
- i rappresentanti delle Comunità così ripartiti: 1 delegato per ogni comunità composta da 150 a 500 cittadini, due delegati da 501 a 800 e da 3 delegati per le comunità che superano i 800 cittadini. Su invito del Presidente partecipano alle riunioni dell'assemblea i membri del Governo e del Consiglio Grande e Generale, i rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica, i rappresentanti dei partiti *e quant'altri* con diritto di parola, se concessa dal Presidente, ma non di voto.

Art.7

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono convocate dal presidente almeno 40 giorni prima e sono valide quando sia presente almeno la maggioranza relativa delle comunità.

La Consulta si riunisce a San Marino due volte all'anno, in aprile ed in ottobre, in assemblea plenaria, con riunioni della durata di due giorni in una sede idonea.

Le spese di trasferimento dei Presidenti e dei rappresentanti delle Comunità dal luogo di residenza a San Marino e viceversa, nonché il soggiorno, sono a carico dello Stato che stanziava a tal fine una somma adeguata e sufficiente a coprire le spese relative, annualmente determinata.

Del dibattito e delle decisioni è redatto verbale a cura dei funzionari del Dipartimento Affari Esteri incaricati. Copia dei verbali è trasmessa al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, che la inoltrerà all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale ed al Congresso di Stato, per i conseguenti pareri. Detti pareri saranno poi oggetto di esame in occasione della successiva Consulta.

Le risoluzioni conclusive della Consulta sono pubblicate sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ed inviate a mezzo posta elettronica ai Presidenti delle Comunità.

Art. 8

La Consulta disciplina le modalità organizzative ed operative della sua attività con apposito regolamento, da adottarsi a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Eventuali modifiche ed integrazioni soggiacciono alla medesima procedura.

Il nuovo regolamento è approvato nella prima riunione successiva all'entrata in vigore della presente legge e fino a quel momento rimarrà in vigore il regolamento attuale.

Art.9

I rapporti tra organi dello Stato, istituzioni pubbliche, Comunità e Consulta sono assicurati in via ordinaria mediante l'uso di strumenti telematici.

Art.10

Disposizioni transitorie

Per la prima riunione dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea è convocata dall'Ufficio di Presidenza in carica nei termini previsti dalla Legge n 98/1997.

Art.11

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.